

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1899 DEL 20/10/2026

O G G E T T O

DEFINIZIONE FAVOREVOLE DEL PROCEDIMENTO PENALE AVANTI AL TRIBUNALE DI VICENZA ISCRITTO AL R.G.N.R. N. 6559/2023 E R.G. GIP N. 2258/2024. AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI.

Proponente: UFFICIO LEGALE

Anno Proposta: 2026

Numero Proposta: 2020/26

Il Responsabile della UOS Servizio Prevenzione e Protezione, in qualità di sostituto del Direttore della UOC Affari Generali e Legali giusta deliberazione n. 368 del 24.02.2026, riferisce quanto segue:

“Preso atto che, con Decreto del giorno 22.12.2025, ricevuto al prot. n. 107611/26 del 30.09.2026, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza ha disposto l’archiviazione, così definendolo, del procedimento penale iscritto al R.G.N.R. n. 6559/2023 ed al R.G. GIP n. 2258/2024 che vedeva indagati, per l’ipotesi di reato di cui all’art. 589 cp, anche tre dirigenti medici dipendenti dell’Azienda.

In occasione dell’apertura del sopra indicato procedimento penale, una delle dipendenti indagate aveva presentato formale istanza di patrocinio legale ai sensi dell’allora art. 67 CCNL Area Sanità del 19.12.2019, ora art. 56 del CCNL Area Sanità del 23.01.2024, ricevuta al prot. n. 99906/2023, indicando quale difensore di fiducia l’avv. Luigi Zarantonello del Foro di Vicenza.

L’Azienda, con nota al prot. n. 100358/2023 del 05.10.2023, ha autorizzato la dipendente ad avvalersi dell’indicato difensore precisando, altresì, modalità e limiti con cui la stessa avrebbe potuto ottenere il rimborso degli oneri di difesa in conformità al Regolamento aziendale per la disciplina del patrocinio legale in favore dei dipendenti allora vigente, approvato con deliberazione n. 1041 del 31.12.2012, oggi aggiornato con Deliberazione n. 1836 del 31.10.2024.

Le normative contrattuali sopra citate, nonché il Regolamento aziendale in materia di patrocinio legale in favore dei dipendenti, sia il precedente che l’attuale, prevedono che, in caso di nomina di avvocato di fiducia individuato dal dipendente istante, gli oneri di difesa siano assunti a proprio carico dal dipendente stesso fin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, salvo il diritto di ripetizione degli importi versati dall’Azienda qualora il procedimento si concluda con un provvedimento di assoluzione o equiparabile.

Con il provvedimento sopra citato, da ritenersi definitivo, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza, in accoglimento della proposta formulata dal Pubblico Ministero, ha ritenuto di disporre l’archiviazione del procedimento nei confronti dei dipendenti dell’Azienda coinvolti, precisando come non sussistessero elementi sulla base dei quali sviluppare una prognosi di condanna in dibattimento in quanto *“agli stessi sanitari non può essere ascritto alcun rimprovero sotto il profilo né della diretta causazione della catena causale che ha determinato la morte”* né tantomeno *“in merito all’anticipazione della morte stessa”*.

Attesa la positiva definizione del procedimento, una delle dipendenti indagate ha presentato istanza di rimborso delle spese sostenute per la difesa in giudizio, ricevuta al prot. n. 107611/26, e inoltrato altresì la fattura rilasciata dall’avv. Lucio Zarantonello per l’importo totale di euro 1.459,12, comprensivo di rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, calcolato per l’attività difensiva svolta nel corso del procedimento.

Ritenuto che, ai sensi della disciplina di cui all’art. 56 del CCNL Area Sanità del 23.01.2024 (nonché dell’allora art. 67 CCNL Area Sanità del 19.12.2019) oltre che del Regolamento aziendale in materia di patrocinio legale in favore dei dipendenti, sussistono i presupposti per il pagamento delle somme sostenute dalla dipendente per la difesa in giudizio ed oggetto di richiesta di rimborso”.

Il medesimo Responsabile ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di prendere atto del decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza a definizione del procedimento penale iscritto al R.G.N.R. n. 6559/2023 ed al R.G. GIP n. 2258/2024;
2. di autorizzare il rimborso delle spese di difesa nel suindicato procedimento e di cui alla richiesta di rimborso, pervenuta al prot. n. 107611/2026, pari a complessivi euro 1.459,12;
3. di dare atto che la spesa di cui sopra troverà riferimento nel bilancio sanitario anno 2026, conto n. 55.07.219 (“Consulenze legali”);
4. di pubblicare il presente provvedimento nell’albo on-line dell’Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dott. Roberto Opizzi)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dott. Leopoldo Ciato)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Peter Assembergs)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
